

AMICI DI SASA ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Amici di Sasa ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'associazione ha *durata illimitata*, ma la stessa potrà essere sciolta anticipatamente previa delibera di assemblea straordinaria
3. L'associazione ha *sede legale* nel Comune di Portici, *in via della Libertà, 54*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può trasferire la sede in un altro luogo del territorio italiano previa delibera dell'Assemblea straordinaria.
4. L'associazione potrà usare nella sua denominazione l'acronimo "AAMISA ODV"

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione ispirandosi ad una visione cristiana della vita, persegue finalità di solidarietà sociale finalizzata a prestare sostegno ed aiuto a persone, bambini, adolescenti e donne in difficoltà dell'Africa, in particolare l'associazione concentra la sua attenzione sulla popolazione della Repubblica Democratica del Congo, anche attraverso la cooperazione con associazioni e/o fondazioni operanti in loco, riconosciute dalle autorità governative della Repubblica Democratica del Congo. La loro individuazione e la definizione dei relativi rapporti di cooperazione sarà successivamente deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del



Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e sostenere progetti di beneficenza atti ad alleviare le difficoltà economiche di popolazioni in disagio sociale e/o economico della Repubblica Democratica del Congo;
- b) organizzare attività di sensibilizzazione rispetto a temi riguardanti la povertà nel terzo mondo, la tutela dei diritti civili e, in genere, sostiene la promozione umana e sociale;
- c) sostenere e aiutare i giovani che vivono in Africa ed in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, al fine di migliorarne le condizioni di vita;

4. Per raggiungere le suddette finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere incontri nelle scuole di ogni ordine e grado;
- b) promuovere incontri e convegni e porre in essere quante altre attività atte a favorire le finalità associative, svolgendo attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie;
- c) promuovere progetti di costruzione di strutture civili in loco finalizzati alla formazione ed al miglioramento delle condizioni dei giovani e delle donne;
- d) organizzare raccolta di fondi, anche attraverso la realizzazione di eventi, destinati all'attuazione di progetti d'istruzione e riqualificazione del territorio finalizzati a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali;
- e) promuovere adozioni degli studi a distanza, con possibilità di provvedere anche alle cure mediche, abbigliamento, vitto, trasporti;
- f) provvedere all'invio di materiali di prima necessità, materiali didattici, indumenti, medicinali, ecc., nella Repubblica Democratica del Congo;

ASSOCIAZIONE
Amici di Sasa ODV
Via della Libertà, 54
80055 PORTICI (Napoli)
Cod. Fisc. 95151260635



5. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
6. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici, che vorranno parteciparvi e che ne condividano gli scopi
2. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, dopo che gli stessi hanno ottemperato al versamento della quota annuale di adesione.
7. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
8. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
9. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
10. I Soci saranno classificati in due distinte categorie:
 - soci ordinari;
 - soci onorari;
 - a) I Soci Ordinari sono tutti coloro che condividendo gli scopi dell'Associazione, presentano regolare domanda al Comitato Direttivo e sono da quest'ultimo ammessi a far parte dell'Associazione stessa, e si impegnano a dare il loro contributo personale a tutte le attività dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti a corrispondere annualmente la quota associativa ed hanno diritto di voto nelle assemblee. I soci ordinari possono accedere a tutte le cariche elettive.
 - b) I Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - ✓ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- ✓ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ✓ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ✓ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- ✓ rispettare l'Atto Costitutivo, il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- ✓ tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti
- ✓ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- ✓ cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Comitato Direttivo.



ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Quote sociali)

1. Le somme versate per la quota annuale di adesione all'associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
2. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.
3. L'entità della quota associativa definita annualmente dal Comitato Direttivo, tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, è approvata dall'Assemblea dei Soci e comunicata per iscritto direttamente ai soci. In difetto di nuova approvazione e/o comunicazione si intende automaticamente prorogata l'entità della quota vigente.
4. Le quote sociali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno

ART. 7 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - ✓ l'Assemblea;
 - ✓ il Consiglio Direttivo;
 - ✓ il Presidente;
 - ✓ l'Organo di controllo (se nominato);
 - ✓ Revisione legale dei conti (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 8 (Assemblea)

- Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha *un voto*.
- Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
- Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n.1 associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- Ciascun socio può intervenire all'Assemblea anche mediante *mezzi di telecomunicazione audiovisivi (Skype o altro)*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e sia consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo posta ordinaria o email, indirizzata ai singoli soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con il relativo ordine del giorno.
- L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto e/o inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
- L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - a) eleggere e revocare il Presidente dell'associazione
 - b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) *nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il *bilancio di esercizio*, predisposto dal Consiglio Direttivo
 - e) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - f) delibera sulla *esclusione degli associati*;

ASSOCIAZIONE
Amici di Sasa ODV
Via della Libertà, 54
80055 PORTICI (Napoli)
Cod. Fisc. 95151260635



- g) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - h) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - i) delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - j) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 - L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 - L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
 - Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

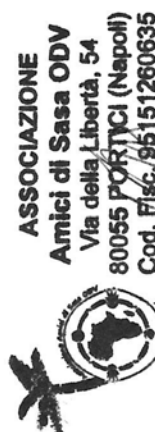
ART. 9 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.
3. La convocazione è fatta in modalità analoga di quanto previsto per l'Assemblea.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

ASSOCIAZIONE
 Amici di Sasa ODV
 Via della Libertà, 54
 80055 PORTICI (Napoli)
 Cod. Fisc. 95151260635



6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto e/o inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
10. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
11. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - ✓ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ✓ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - ✓ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - ✓ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - ✓ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - ✓ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - ✓ stabilire annualmente la quota a carico di ciascun socio
 - ✓ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - ✓ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
12. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.
13. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
14. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
15. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10
(Decadenza carica nel Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.8, c.13, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel presente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo eventualmente alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione

ART. 11
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E' rieleggibile e non può svolgere più di tre mandati consecutivi
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Cause decadenza Presidente)**

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.9, c.13, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente comma il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 13 **(Segretario)**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci; In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le

ASSOCIAZIONE
Amici di Sasa ODV
Via della Libertà, 54
80055 PORTICI (Napoli)
Cod. Fisc. 95151260635



adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Egli inoltre ha funzioni promozionali, organizzative e attiva tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'Associazione

ART. 14 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio e lo stato patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea
2. Se delegato intrattiene i rapporti con istituti bancari e finanziari.

ART. 15 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Organo di revisione legale dei conti)

ASSOCIAZIONE
Amici di Sasa ODV
Via della Libertà, 54
80055 PORTICI (Napoli)
Cod. Fisc. 95151260635



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - ✓ quote associative
 - ✓ contributi pubblici e privati
 - ✓ donazioni e lasciti testamentari
 - ✓ rendite patrimoniali
 - ✓ proventi da attività di raccolta fondi
 - ✓ attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate

ASSOCIAZIONE
Amici di Sasa ODV
Via della Libertà, 54
80055 PORTICI (Napoli)
Cod. Fisc. 98151260635



ART. 20
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 22
(Volontari)

1. I **volontari** sono **persone** che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



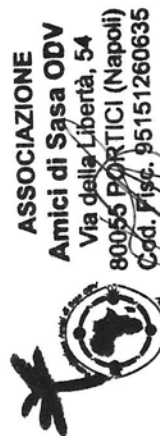
ART. 26
(Entrata in vigore)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano validità a decorrere dall'avvenuta istituzione ed operatività del RUNTS medesimo, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo.
2. Da quella data, in particolare, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato", ove necessario, potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale essendo l'Associazione iscritta al registro regionale, previsto dalla Legge 266 del 1991.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Portici, 12 Giugno 2019

F.to Silvia DE ANGELIS, Michele DEL PRINCIPE, Flora STAIANO,
Nunzio CAIAZZA, Lia PONTICELLI, Carmela GUIDOTTI



Registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli
– Ufficio Territoriale di Napoli 3 – numero di registrazione 1585/3 del
13/06/2019.

E' copia conforme all'originale

Portici, 13 Giugno 2019

